



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere
Rita Elvira Anna Russo	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.03/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18663/2026 R.G. proposto da:

■■■■■-■■■■■ rappresentato e difeso dall'Avvocato ■■■■■ per procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege

-ricorrente-

contro

Ministero dell'interno - Questura di Potenza, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi 12 e con domicilio digitale ex lege

-resistente-

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Melfi n. 1267/2026 depositato il 22/07/2026.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/09/2026 dal Consigliere Laura Scalia.



FATTI DI CAUSA

1. Il Prefetto di Salerno ha emesso in data 31 luglio 2025 decreto di espulsione, ex art. 13, co. 2, lett. c), TUI, di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], fondato su presenza irregolare e pericolosità sociale dello straniero, desunta dai precedenti penali e di polizia; il provvedimento ne disponeva l'accompagnamento alla frontiera con divieto di reingresso decennale.

Dagli atti emerge che il ricorrente è entrato in Italia il 1° gennaio 2020 dalla frontiera di [REDACTED]. Alla data dell'espulsione pendevano due procedimenti penali (presso la procura di Potenza per rivolta e danneggiamento per fatti intersorsi presso il CPR e presso la procura di Napoli per furto). Il 18 luglio 2026 il Questore di Napoli ha disposto il trattenimento in CPR ai sensi dell'art. 14 T.U.I., indicando la necessità di accertamenti supplementari su identità/nazionalità, dell'acquisizione di documento valido per l'espatrio e della disponibilità di vettori.

La Questura di Potenza ha chiesto la convalida per 90 giorni al Giudice di Pace di Melfi.

2. Con il decreto in epigrafe indicato, il Giudice di Pace di Melfi ha convalidato il trattenimento, nella rilevata sussistenza che:

- il ricorrente era privo di titolo di soggiorno;
- il decreto di espulsione del 2025 conservava efficacia;
- il trattenuto era privo di documento valido;
- esistevano i presupposti degli artt. 13, 13-bis e 14 TUI.

3. [REDACTED] [REDACTED] ricorre avverso l'indicato decreto con quattro motivi contro cui resiste il Ministero dell'interno.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

Il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, ha fatto pervenire memoria conclusionale scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, co. 1, TUI, in relazione all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e all'art. 111, co. 6, Cost. – Motivazione inesistente o meramente apparente del decreto di convalida".

Il decreto di convalida del Giudice di Pace di Melfi presenterebbe una motivazione meramente apparente, limitata alla riproduzione delle formule del Questore, senza alcuna verifica autonoma dei presupposti di legge.

Il giudice non avrebbe accertato:

- la concreta prospettiva di rimpatrio;
- l'effettivo avvio di procedure di identificazione e richiesta di lasciapassare;
- la necessità e proporzionalità del trattenimento rispetto a misure alternative;
- l'attualità degli ostacoli transitori all'esecuzione dell'espulsione.

La motivazione, priva di contenuto valutativo, avrebbe pertanto integrato la nullità del decreto, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 111, co. 6 Cost., secondo la giurisprudenza costante della Corte (Cass. 25256/2023; Cass. 31026/2025).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, co. 1 e 5, D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 15, par. 4, Dir. 2008/115/CE – Assenza di prospettive concrete di rimpatrio quale causa di illegittimità del trattenimento".

Il trattenimento sarebbe stato disposto e convalidato senza alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio, in violazione dell'art. 14 TUI e dell'art. 15, par. 4, della Direttiva rimpatri, che vietano la misura quando l'allontanamento non è realisticamente eseguibile.

Non sarebbero infatti risultati, contatti con il Consolato marocchino, richieste di lasciapassare, accordi operativi di riammissione, disponibilità di vettori, elementi, tutti, che avrebbero reso probabile l'identificazione del trattenuto entro novanta giorni.



La giurisprudenza di legittimità (Cass. 11399/2025; Cass. 18561/2023; Cass. pen. 1039/2026) avrebbe richiesto una prospettiva concreta e attuale di rimpatrio e non una mera attesa consolare.

Nel caso di specie, il Marocco non avrebbe garantito cooperazione consolare tempestiva e i rimpatri dal CPR di [REDACTED] sarebbero stati frequentemente non eseguibili nei termini.

Il trattenimento sarebbe stato dunque privo di scopo legittimo e come tale avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 286/1998 – Mancata verifica dell'inattualità e della progressiva inefficacia del decreto di espulsione presupposto – Insussistenza del nesso di strumentalità tra espulsione e trattenimento".

Il decreto di espulsione del Prefetto di Salerno del 31 luglio 2025 sarebbe rimasto ineseguito per quasi un anno senza alcun atto esecutivo, non essendo intervenuto nessun tentativo di accompagnamento alla frontiera, nessuna richiesta di lasciapassare documentata e nessun accordo con vettori.

Il Giudice di Pace avrebbe pertanto erroneamente ritenuto che il decreto espulsivo conservasse automaticamente efficacia, senza verificare se fosse ancora attuale e strumentale al trattenimento.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 20279/2021; Cass. 14704/2021; Cass. pen. 15755/2025), deduce il ricorrente, richiede che il trattenimento sia funzionale a un'espulsione concretamente eseguibile e quando il nesso di strumentalità è interrotto, o non è mai sorto, la misura sarebbe, come tale, illegittima.

Nel caso concreto, il trattenimento sarebbe stato utilizzato per "riattivare" una procedura espulsiva rimasta quiescente, non per eseguire un provvedimento attuale e operativo.

4. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:



- in via principale, la cassazione del decreto di convalida del 22.07.2026 (RG 783/2026) e la dichiarazione di illegittimità del trattenimento presso il CPR di [REDACTED] con cessazione dei relativi effetti;

- in via subordinata il rinvio al Giudice di Pace di Melfi, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi della Corte;

- in ogni caso, la declaratoria che il ricorrente non poteva essere trattenuto in assenza di prospettive concrete di rimpatrio e che la convalida era stata adottata in violazione degli artt. 13, 14 e 14.1 TUI, art. 13 Cost. e art. 15, par. 4, Dir. 2008/115/CE.

Il ricorrente ha chiesto altresì la conferma dell'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 13, co. 5-bis, e 14, co. 4, TUI, con liquidazione al difensore antistatario, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.

5. La difesa erariale deduce sufficienza e intellegibilità della motivazione del Giudice di Pace che avrebbe indicato l'assenza di titolo di soggiorno, l'efficacia del decreto espulsivo, la mancanza di documento valido e i presupposti di cui agli artt. 13-14 TUI.

La difesa del ricorrente avrebbe criticato il merito e non la struttura della motivazione.

Non sarebbe stato richiesto al giudice della convalida di verificare contatti consolari o con vettori: tali accertamenti atterrebbero infatti alle proroghe e non alla fase iniziale.

Quanto alla prospettiva di rimpatrio, deduce il resistente che la sua "ragionevolezza" non implica certezza immediata del rimpatrio e che il trattenimento è fisiologico quando sono in corso attività amministrative quali quelle che si accompagnano alla identificazione del trattenuto, alla raccolta di documenti e alla individuazione di vettori.

Le difficoltà generali nei rimpatri verso il Marocco non equivarrebbero a impossibilità né consentirebbero esclusioni automatiche.



In punto di attualità del decreto di espulsione, poi, il decreto prefettizio avrebbe avuto efficacia durevole e sarebbe rimasto valido finché non revocato o annullato, nella insussistenza, all'interno del sistema, di un requisito di "attualità" dell'espulsione laddove il trattenimento vale proprio a superare gli ostacoli che hanno impedito l'esecuzione dell'espulsione.

La difesa erariale valorizza altresì: la pericolosità sociale del ricorrente (gravato di numerosi precedenti); il pericolo di fuga ex art. 13, co. 4-bis TUI (per assenza documenti e generalità contraddittorie) e il carattere definitivo del decreto di espulsione perché mai impugnato.

6. La Procura Generale ritiene il ricorso infondato.

Secondo il P.G., la motivazione del Giudice di Pace è sufficiente, poiché richiama il decreto del Questore e verifica i presupposti degli artt. 13-14 TUI, nel rilievo che non è richiesta, nella prima convalida, alcuna verifica sulla concreta eseguibilità del rimpatrio, rilevante solo nelle proroghe.

La censura sull'"attualità" del decreto di espulsione è ritenuta priva di fondamento: l'espulsione è atto a efficacia durevole, che resta valido salvo fatti sopravvenuti che ne impediscano l'esecuzione.

Il rappresentante della Procura generale conclude quindi per il rigetto del ricorso.

7. Sul primo motivo: pretesa motivazione apparente del decreto di convalida.

Il motivo è infondato e, comunque, connotato da profili di inammissibilità che ne impediscono l'esame nel merito.

Il Giudice di Pace ha esposto una motivazione sintetica ma sufficiente, conforme ai parametri dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, co. 6 Cost., richiamando: l'assenza di titolo di soggiorno; la perdurante efficacia del decreto di espulsione del Prefetto di Salerno; la mancanza di documento valido per l'espatrio; la ricorrenza dei presupposti degli artt. 13 e 14 TUI.



Tali elementi, come evidenziato sia dall'Avvocatura Generale dello Stato sia dal Procuratore Generale della Corte di cassazione, integrano un percorso logico-argomentativo intellegibile, idoneo a sorreggere la decisione.

La censura del ricorrente, per tale profilo neanche inammissibile, non attiene alla struttura della motivazione, ma mira a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Non è poi condivisibile la tesi secondo cui il giudice avrebbe dovuto verificare, già nella fase della prima convalida, l'esistenza di contatti consolari, la disponibilità di vettori o l'avanzamento della procedura di rimpatrio.

Come correttamente rilevato dal P.G., tali verifiche attengono alla fase delle proroghe e non a quella, genetica, del trattenimento, nella quale è sufficiente accertare l'esistenza delle situazioni transitorie ostative all'esecuzione immediata dell'espulsione.

Sul punto può quindi formularsi il seguente principio di diritto:

"In tema di trattenimento dello straniero ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, il giudice della convalida iniziale è tenuto unicamente a verificare la sussistenza delle situazioni transitorie che ostacolano l'immediata esecuzione dell'espulsione, senza dover accertare, in tale fase genetica, l'effettivo avanzamento delle attività amministrative funzionali al rimpatrio né la concreta cooperazione dell'autorità consolare del Paese di origine, trattandosi di verifiche riservate alla successiva fase delle proroghe del trattenimento".

Il motivo va pertanto rigettato.

2. Sul secondo motivo: sulla prospettiva concreta di rimpatrio.

Il motivo è infondato.

La doglianza confonde la "prospettiva ragionevole" di rimpatrio con la certezza immediata dell'allontanamento.



L'art. 14 TUI consente il trattenimento proprio quando occorre svolgere attività amministrative ancora in corso, quali: accertamenti supplementari su identità e nazionalità; acquisizione del documento di viaggio e reperimento di vettori.

Il decreto del questore in data 18.07.2026 indica puntualmente tali ostacoli, che rientrano esattamente nelle ipotesi contemplate dall'art. 14, co. 1 TUI.

Le difficoltà generali nei rimpatri verso il Marocco, richiamate dal ricorrente, non equivalgono a impossibilità né possono fondare esclusioni automatiche per categorie di stranieri.

La valutazione in tal senso deve essere infatti individuale e, nel caso di specie, non emergono elementi che rendano il rimpatrio non più percorribile.

Il motivo va quindi respinto.

3. Sul terzo motivo e quindi sulla pretesa inattualità del decreto di espulsione.

Il motivo è infondato.

Il decreto di espulsione è un atto amministrativo a efficacia durevole, che resta valido finché non revocato, annullato o sospeso.

Il mero decorso del tempo non ne determina l'inefficacia.

Come rilevato dal Procuratore Generale, l'espulsione può divenire inefficace solo in presenza di specifiche sopravvenienze (rilascio di permesso, accoglimento di domanda di asilo, sospensione giudiziale) e il ricorrente non indica alcuna circostanza idonea a rendere l'espulsione non più eseguibile.

Il trattenimento è stato disposto proprio per superare gli ostacoli che avevano impedito l'esecuzione immediata dell'espulsione, sicché il nesso di strumentalità tra espulsione e trattenimento risulta integro.

Questa Corte ha affermato che se la domanda di protezione internazionale viene presentata dopo l'adozione del decreto di espulsione,



il decreto stesso non diventa invalido o nullo in modo automatico. e l'unica conseguenza che ne deriva è la sospensione della sua efficacia (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34155 del 26/12/2025).

Il decreto pertanto esiste ed è valido sicché la sua esecuzione materiale – rappresentata dall'allontanamento fisico dal territorio nazionale della persona espulsa – resta semplicemente sospesa in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale, senza che ciò incida sulla validità dell'atto espulsivo.

Si può affermare che:

“Il decreto di espulsione, quale provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, conserva la propria validità anche quando il trattenimento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, sia disposto a distanza di tempo dalla sua adozione; il mero decorso del tempo, infatti, non ne determina l'ineseguitabilità, occorrendo che il destinatario allegghi e dimostri specifiche circostanze sopravvenute idonee a renderlo inefficace o non più eseguibile. Ne consegue che il trattenimento può legittimamente essere disposto anche in relazione a un decreto risalente, salvo che emergano fatti nuovi che ne abbiano sospeso, revocato o escluso gli effetti”.

Il motivo va dunque rigettato.

4. Per il resto, il quadro complessivo contenuto nell'impugnato provvedimento evidenzia a carico del trattenuto, a rafforzamento della legittimità dell'atto, l'esistenza di numerosi precedenti penali e di polizia; la pericolosità sociale valorizzata dal Prefetto; il pericolo di fuga ex art. 13, co. 4-bis TUI (assenza documenti, generalità contraddittorie, mancanza di alloggio, assenza di integrazione). Si tratta di evidenze rispetto alle quali il ricorso non si confronta così lasciando che la condotta critica risulti non concludente e inefficace, e il motivo inammissibilmente coltivato.

5. Sul patrocinio a spese dello Stato.



La richiesta del ricorrente di dichiarare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è scrutinabile dalla Corte di cassazione.

La Corte di cassazione non provvede mai su tale istanza, atteso il combinato disposto degli artt. 124 e 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, e come è reso palese anche dall'art. 93, comma 1, del medesimo d.P.R. per il processo penale, previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile perché, in detta ipotesi, l'istanza non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al consiglio dell'ordine (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24111 del 27/09/2019; in termini: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 02/12/2004).

L'ammissione deve essere valutata dall'autorità competente, non dalla Corte in sede di legittimità che può solo prendere atto dell'eventuale ammissione già disposta, ma non può dichiararla essa stessa.

6. In via conclusiva tutti i motivi di ricorso risultano infondati. Le spese restano compensate tra le parti per la novità delle questioni poste.

8. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Respinge il ricorso, compensa le spese di lite tra le parti.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici ex art. 14.1, comma 7, d.lgs. n. 286/1998.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella domanda.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Roma, 03/09/2026.

La Presidente

